

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4266 del 17/09/2019
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA CEREAL DOCKS INTERNATIONAL S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "STOCCAGGIO DI CEREALI E DERIVATI PER L'INDUSTRIA MANGIMISTICA E MOLITORIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA I MAGGIO N. 12. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4376 del 16/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA CEREAL DOCKS INTERNATIONAL S.p.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "STOCCAGGIO DI CEREALI E DERIVATI PER L'INDUSTRIA MANGIMISTICA E MOLITORIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA I MAGGIO N. 12. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATE:

1. la **Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1970 del 1.10.2014** (rilasciata dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con provvedimento n. 28786 del 15.10.2014), con cui è stato disposto di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta **CEREAL DOCKS INTERNATIONAL S.p.A.** (COD. FISC 03392950246) per la modifica sostanziale dello stabilimento per l'attività di "STOCCAGGIO DI CEREALI E DERIVATI PER L'INDUSTRIA MANGIMISTICA E MOLITORIA" svolta in Comune di Fiorenzuola d'Arda, via I Maggio n. 12. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. la nota acquisita al prot. della Provincia di Piacenza n. 20962 del 26.3.2015 con cui era trasmessa la documentazione dell'Azienda in merito alla prescrizione di contenere le emissioni diffuse impartita dall'AUA (**"entro il 31.3.2015"** l'Azienda dovrà presentare alla Provincia di Piacenza, al Comune di Fiorenzuola d'Arda, all'Arpa ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza una relazione circa gli accorgimenti tecnico-gestionali messi in atto per contenere le emissioni diffuse);
3. la conseguente nota n. 40441 del 22.6.2015 con cui la Provincia di Piacenza comunicava alla ditta che le soluzioni proposte possono essere ritenute accettabili purché vengano attuate nel minor tempo possibile e che le lavorazioni avvengano nel rispetto delle soluzioni tecniche illustrate;

VISTE:

- l'istanza pervenuta tramite il SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda ed acquisita al prot. Arpae n. 68888 del 2.5.2019, con la quale la ditta **CEREAL DOCKS INTERNATIONAL S.p.A.** (COD. FISC 03392950246) chiedeva la modifica sostanziale dell'AUA relativamente ai seguenti titoli ambientali:
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa della ditta pervenuta tramite email del SUAP n. 19263 del 13.6.2019 (prot. Arpae n. 93351 del 13.6.2019);

PRESO ATTO che:

- la modifica dello stabilimento consiste nella sostituzione dei nastri di trasporto orizzontale dalle fosse di scarico attigue alla linea ferroviaria e gli elevatori per il trasporto verticale presenti sul lato ovest dei silos esistenti; in prossimità dei silos sarà costruita una nuova torre che conterrà di due nuovi sollevatori verticali a tazze, un sistema automatico di pesatura, due pulitura ad aria e relativi filtri a mani-

che. I condotti di contenimento dei nuovi sistemi di movimentazione orizzontale e verticale saranno mantenuti in depressione così come i nuovi sistemi di pesatura e pulizia generando le emissioni E7 ed E8;

- dal confronto con la situazione autorizzata emerge un aumento delle materie prime in ingresso nonché l'utilizzo di due nuovi prodotti "ausiliari"; la capacità massima di materie stoccate risulta pari a circa 160000 t/anno;
- presso lo stabilimento sono presenti esclusivamente scarichi di acque reflue domestiche e di acque meteoriche in pubblica fognatura;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota prot. n. 108415 del 10.7.2019;
- nota prot. n. 68701 del 11.7.2018 (prot. Arpaee n. 109169 del 11.7.2019) con la quale il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole;
- parere formulato dal Comune di Fiorenzuola d'Arda con nota n. 25990 del 12.8.2019 (prot. Arpaee n. 126997 del 12.8.2019) con cui era dichiarato che l'attività è compatibile con la classificazione dell'area;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D. Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "STOCCAGGIO DI CEREALI E DERIVATI PER L'INDUSTRIA MANGIMISTICA E MOLITORIA" svolta dalla ditta **CEREAL DOCKS INTERNATIONAL S.p.A.** (COD. FISC 03392950246) nello stabilimento ubicato in

Comune di Fiorenzuola d'Arda, via I Maggio n. 12. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 FILTRI A MANICHE – ASPIRAZIONE FOSSA SCARICO GRANELLA

Portata massima	27000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 FILTRI A MANICHE – ASPIRAZIONE FOSSA SCARICO GRANELLA

Portata massima	27000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 FILTRI A TASCHE – ASPIRAZIONE TRASPORTATORI SILOS

Portata massima	1300	Nm ³ /h
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 FILTRI A TASCHE – ASPIRAZIONE TRASPORTATORI SILOS

Portata massima	1300	Nm ³ /h
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 FILTRI A MANICHE PER ASPIRAZIONE SU CARICO FARINE ALLA RINFUSA

Portata massima	9500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	5,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 FILTRI A MANICHE PER ASPIRAZIONE SU CARICO FARINE ALLA RINFUSA

Portata massima	9500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	5,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 FILTRI A MANICHE ASPIRATORE PULITORI AD ARIA

Portata massima	9600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	26,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E8 FILTRI A MANICHE ASPIRATORE SISTEMA DI TRASPORTO E PESATURA

Portata massima	9600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	26,5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare

10 mg/Nm³

- a) deve essere adottato ogni accorgimento finalizzato al contenimento delle emissioni diffuse, in particolare devono essere attuate le soluzioni proposte dal gestore con nota acquisita al prot. della Provincia di Piacenza n. 20962 del 26.3.2015, purché vengano attuate nel minor tempo possibile e purché le lavorazioni avvengano nel rispetto delle soluzioni tecniche illustrate;
- b) in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati da un medesimo sistema di aspirazione, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- c) i camini di emissione E1, E2, E5, E6, E7 ed E8, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1, E2, E5, E6, E7 ed E8 devono avere una frequenza almeno annuale, ed essere espletati secondo le modalità sopraindicate;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) per quanto riguarda le emissioni E3 ed E4, fermo restando il rispetto dei limiti imposti, possono non essere effettuati controlli periodici, a condizione che le ore di funzionamento annuale delle relative emissioni vengano annotate, con frequenza trimestrale, su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- i) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- j) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfetta efficienza e le operazioni di manutenzione dei medesimi devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- k) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare un mese;
- l) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- m) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- n) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre

monitoraggi delle emissioni E7 ed E8 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. **di fare salvo** che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati a quanto prescritto dal regolamento REACH/CLP;

4. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto a far data dalla messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E7 ed E8;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di prevenzione incendi, urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.